

-COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

-Responsabilità del Presidente per essersi avvalso della collaborazione di un Direttore Sportivo non tesserato (C.D.N. C.U. 33/2013)

La Procura Federale ha deferito il presidente d una società per la violazione dell'art. 1 comma 1 ed art. 10 comma 1 del CGS per avere, nella sua qualità di Presidente, consapevolmente posto in essere una condotta contraria ai principi tutelati dall'ordinamento federale, non esitando ad avvalersi della collaborazione di un Direttore Sportivo al fine dell'acquisizione e tesseramento di alcuni calciatori senza che lo stesso fosse tesserato. La Disciplinary nell'applicazione della sanzione tutela i principi cardini di lealtà e probità all'interno dell'ordinamento sportivo nonché il divieto di avvalersi di soggetti non autorizzati e non tesserati o inibiti e squalificati.

-Remissione degli atti per intervento della sentenza di diritto comune (C.D.N. C.U. 33/2013)

La Disciplinary sospende il procedimento, in capo ai rappresentanti di una società calcistica per il fallimento della stessa, e rimette gli atti alla Procura Federale. Tale decisione è stata presa in virtù della richiesta, avanzata dalla Procura Federale stessa, di remissione degli atti per l'approfondimento delle indagini alla luce della sentenza di revocazione della dichiarazione di fallimento emessa dagli organi di giustizia dell'ordinamento statale.

-TNAS

-“Novità e complessità” sulla trattazione congiunta (TNAS 2013)

Il TNAS ha posto la parola fine ad una complessa vicenda giudiziaria nella quale ha affrontato, ma non chiarito, la non contestualità delle istanze avanzate dai tesserati imputati di illecito sportivo e dalla società in quanto responsabile a titolo di responsabilità oggettiva. Il Tribunale di Arbitrato aveva assolto i tesserati dall'accusa di illecito sportivo e, a seguito dell'istanza di arbitrato avanzata dalla società in virtù di tale decisione, ha ritenuto la controversia caratterizzata da “novità e complessità” al punto da sottolineare un vuoto normativo e di auspicarsi pertanto un intervento del legislatore

sportivo volto ad individuare “strumenti idonei per una trattazione congiunta, o quantomeno parallela, delle controversie nelle quali si misura la responsabilità dei singoli e quella oggettiva dei sodalizi sportivi.”

-GIUSTIZIA ORDINARIA

TAR

-Non è prevista l'incompatibilità di due agenti congiunti

Il TAR Lazio ha accolto la tesi difensiva di un agente di calciatori che aveva impugnato l'art.4 c.2 lett. f) Regolamento Agenti FIGC 2010 nel punto in cui vietava la possibilità di svolgere l'attività di agente di calciatori, esercitata in forma imprenditoriale, se uno dei soci fosse legato da un rapporto di coniugio, parentela o di affinità fino al secondo grado, con agenti non soci o con soggetti comunque aventi un'influenza rilevante su società di calcio italiane o estere. La sentenza ha evidenziato l'irragionevole penalizzazione per l'agente che abbia un congiunto che ha liberamente scelto di esercitare la medesima professione in forma individuale, in applicazione dei principi costituzionalmente garantiti di libertà di concorrenza, iniziativa economica e di associazione in virtù dei quali un divieto di tale portata risulterebbe essere assolutamente immotivato e sconosciuto agli ordinamenti nazionale e comunitario.

-APPROFONDIMENTI

-Verso la riforma della giustizia sportiva

di Guido Del Re

Per la centralità che sta investendo la giustizia sportiva e per le maggiori pressioni ed interessi che ruotano attorno al mondo del calcio, si è arrivati a dover necessariamente considerare il diritto sportivo al pari dei suoi cugini diritti ben più noti e ben più anziani. Proprio in virtù della sua importanza e della sua centralità necessita di regole chiare e precise che, sebbene già esistenti, richiedono una riforma. I punti nodali della riforma della giustizia sportiva nel calcio, sui quali intervenire, sono stati così individuati: 1) diritto in capo al difensore dell'inquisito di svolgere investigazioni i cui risultati devono avere un valore probatorio identico rispetto agli atti assunti dalla procura federale; 2) istituzione della figura del giudice delle indagini con il potere di rinviare a giudizio e di archiviazione sulle richieste della procura federale; 3) valutazione della prova nel rispetto della presunzione di innocenza; 4) applicazione delle norme del codice di procedura

penale, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel codice di giustizia sportiva. Questi quattro punti sono essenzialmente volti a ribadire quei principi costituzionalmente garantiti ed applicati dal CONI quali: il necessario rispetto dei principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà ed imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata dei processi e della motivazione ed impugnabilità delle sentenze. Fermo restando l'avvenuta applicazione al dettato costituzionale, da parte del CONI con delibera n.1412 del 2010, quello che la riforma vuole ulteriormente ribadire è il necessario rispetto del contraddittorio delle parti e del diritto alla difesa. Bisogna dire che il quadro normativo del codice di giustizia sportiva non rispetta tutte le prescrizioni previste dalla delibera del CONI sopra richiamata né tantomeno le previsioni del novellato articolo 2 dello Statuto Federale. Ad esempio l'art. 33 c. 2 dello Statuto Federale enuncia la regola per cui *"le norme relative all'ordinamento della giustizia sportiva devono garantire il diritto di difesa"*, mentre l'assistenza del difensore è espressamente ammessa, dal CGS, solo per i procedimenti relativi agli illeciti sportivi e per le violazioni in materia gestionale ed economica. Va inoltre rilevato come l'art. 35 c.1 CGS, relativamente alle infrazioni connesse allo svolgimento di gare, indichi i referti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, come gli unici documenti idonei a costituire "piena prova", mentre nel successivo comma 2 è prevista l'utilizzabilità "al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari" di riprese televisive o altri filmati, compromettendo gravemente il diritto del calciatore a difendersi al quale non viene permessa la produzione di note scritte, di altra documentazione o la produzione di filmati. Anche il diritto alla prova delle parti appare gravemente alterato. Il CGS infatti demanda agli organi di giustizia sportiva "i più ampi poteri di indagine ed accertamento" ed investe la Commissione Disciplinare di più ampi poteri di indagine in ordine all'assunzione delle prove. Appare evidente come tale previsione normativa devolva al giudice poteri sull'assunzione delle prove che di regola non ha, proprio per la sua veste di terzietà. Altra ulteriore violazione dei principi del giusto processo sembra essere la previsione dell'art. 33 c. 11 CGS che attribuisce al Procuratore federale la possibilità di stabilire modalità procedurali particolari ed abbreviazione dei termini. Tali carenze normative non possono sicuramente venire giustificate dall'esigenza di sanzionare in tempi rapidi comportamenti scorretti, o meglio potrebbero nel momento in cui venga assicurata una contestazione degli addebiti con possibilità di prove a difesa. La riforma potrebbe anche investire organi dell'ordinamento sportivo che sembrerebbero necessitare di un intervento riformativo, come ad esempio la figura del

Giudice Sportivo Nazionale gravata da una mole incredibile di lavoro ed essere sostituita da un organo collegiale. Anche la figura del TNAS, tanto controversa, potrebbe essere oggetto di una modifica. Il TNAS, anche detto erroneamente “il terzo grado di giudizio del calcio”, è un organo del CONI, assieme all’Alta Corte Federale e quindi eso-federale ossia esterno alle Federazioni. Non può essere tecnicamente considerato come un terzo grado perché, anche se adito una volta esperiti i due gradi di giustizia federale è pur sempre un arbitrato nonché organo del CONI. Detto ciò nella prassi giudica come terzo grado e giudica nel merito, comportando quindi un paradosso per il quale l’ordinamento sportivo è l’unico ordinamento nel quale sono previsti tre gradi di giudizio di merito. A tale situazione potrebbe ovviarsi mediante l’istituzione di un organo presso il CONI, sostitutivo del TNAS o dell’Alta Corte o ad esse aggiunto, dedicato al calcio con competenza non di merito ma di legittimità diventando così la tanto auspicata “Cassazione del calcio”. In conclusione l’ordinamento sportivo ha proprie regole, norme e principi al pari di un ordinamento statale e come quest’ultimo ha bisogno di essere “rinfrescato”.

-Esecuzione del Lodo arbitrale

di Francesco Casarola

L’arbitrato è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali, svolto mediante l’affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri. Come sappiamo tale forma di risoluzione delle controversie è possibile anche all’interno dell’ordinamento sportivo ed è presente con due organi presso il C.O.N.I.: il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e l’Alta Corte di Giustizia. Entrambi gli organi, con competenze diverse a seconda della natura della controversia, vengono coinvolti, come ultimo grado, nelle vicende legate allo sport calcio. In quanto organi del C.O.N.I ed esterni rispetto agli organi di giustizia federali vengono chiamati “esofederali”. I tribunali indicati si pronunciano mediante un “lodo arbitrale” che è assimilabile ad una sentenza e che può essere di accoglimento, di rigetto o di condanna. Le parti quindi hanno l’obbligo di dare esecuzione a quanto previsto dal lodo. Cosa succede se la parte soccombente non ottempera a quanto previsto all’interno del lodo emesso ad esempio dal TNAS? L’art. 29 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS prevede una curiosa via, ossia ricorrere all’ Alta Corte presso il C.O.N.I. L’articolo in oggetto,

rubricato “Adempimento dell’obbligo di conformarsi al lodo arbitrale”, prevede al comma 1 che: *“Decorsi trenta giorni dal ricevimento del lodo dalla parte tenuta all’adempimento, qualora il lodo risulti ancora inesequito, l’interessato può, finché sussiste un interesse all’esecuzione, proporre ricorso all’Alta Corte per l’adempimento della pronuncia arbitrale.”* In pratica è l’Alta Corte che mediante pronuncia semplificata o nomina di un commissario *ad acta*, provvede a far rispettare, in caso di inadempimento, quanto previsto dal lodo. Tale obbligo si estende anche al rispetto degli oneri amministrativi in esso previsto. In questo caso è la Procura Federale che ha la possibilità di deferire all’organo competente ossia la Commissione Disciplinare Nazionale, i soggetti che non hanno dato esecuzione al lodo arbitrale. Sul punto, la CDN, in una controversia del 2012, accolse il ricorso della Procura Federale in ordine al deferimento di un calciatore che non aveva ottemperato a quanto previsto dal lodo in relazione alla corresponsione dei compensi liquidati dal Collegio arbitrale per le spettanze degli arbitri, con il contestuale deferimento per la società, a titolo di responsabilità oggettiva, presso cui lo stesso era tesserato al momento della nascita della controversia. La CDN con tale decisione ha ritenuto responsabili entrambi i deferiti comminando la sanzione dell’ammenda e della squalifica nei confronti del calciatore per la violazione dell’art. 1 c.1 e 8, comma 15 CGS e la sanzione dell’ammenda nei confronti della società perché responsabile ai sensi dell’art.4 c.2 CGS.

-NOVITA' E COMUNICAZIONI FEDERALI

-LEGA PRO: scendono in campo i bambini

In Lega Pro scendono in campo i bambini.

2000 bambini hanno assistito in tribuna la partita degli azzurrini di Valerio Bertotto, al loro esordio stagionale con la Norvegia, nell’ambito dell’International Challenge Trophy, torneo sotto l’egida della UEFA. I piccoli tifosi hanno letto un testo da loro preparato.

A Monza, al Centro Sportivo Monzello, altri giovani hanno partecipato al torneo Italo-Brasiliano per manifestare contro il razzismo e la violenza negli stadi.

-Solidarietà : La Figc al fianco di UNICEF e WFP a sostegno delle popolazioni Filippine

Da sempre impegnata nelle campagne di solidarietà, la Figc è al fianco di UNICEF e WFP a sostegno degli aiuti alle popolazioni delle Filippine, colpite lo scorso 8 novembre dal

super-tifone Haiyan, uno dei più devastanti mai registrato, che ha colpito milioni di bambini e famiglie e provocato enormi distruzioni.

Per l'emergenza UNICEF e WFP Italia hanno lanciato un numero solidale per donare 1 euro da rete mobile e 2 euro da rete fissa, con un SMS al 45590 da cellulare TIM, Vodafone, WIND, 3, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Nòverca o chiamata allo stesso numero da rete fissa da Telecom Italia, Infostrada, Fastweb, TeleTu; TWT e Tiscali.

Le Nazioni Unite hanno lanciato oggi un piano d'azione complessivo, del valore di 301 milioni di dollari, per rispondere all'emergenza nelle Filippine che vede milioni di persone colpite dal disastroso passaggio del super tifone Haiyan.

-Certificati medici: una nuova modifica

La nuova disciplina introduce ulteriori modifiche: in primo luogo viene ampliata la platea dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione: accanto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta e agli specialisti in medicina dello sport vengono abilitati anche i medici della Federazione medico-sportiva italiana del CONI; in secondo luogo viene fatto rinvio a linee guida che stabiliranno quando e come per il rilascio dei certificati sarà necessario avvalersi di un esame clinico e di accertamenti specifici, compreso l'elettrocardiogramma.